

**CONVENZIONE DI TIROCINO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO n° 2005**

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

L.I.T.I.S. "Ettore Molinari".....(soggetto promotore)
con sede in Milano via Crescenzago 110, codice fiscale 80112230158, rappresentato
dalla..... nata a il

E

..... con
sede legale inviacodice fiscaled'ora in poi
denominato "soggetto ospitante" rappresentata da.....
nato a il

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all' art, 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 97 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell' art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 lasi impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in stage di formazione su proposta di ITIS ETTORE MOLINARI, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1977.

Art. 2

1. Lo stage di formazione, ai sensi dell' art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi della polizza assicurativa infortuni e la responsabilità civile

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso Compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo.

Art. 5

Il datore di lavoro che ospita i tirocinanti si impegna a:

- garantire ai tirocinanti l'assistenza e la formazione necessari al buon esito dello stage di formazione,
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro,
- consentire al tutore designato dal soggetto promotore di contattare i tirocinanti e il responsabile aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale.

Milano, _____

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)